

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da oppure originari di Taiwan**

(2006/C 223/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(1)</sup> delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), estese agli stessi accendini provenienti da o originari di Taiwan ed estese a taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da oppure originari di Taiwan, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

### 1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 16 giugno 2006 dal produttore comunitario BIC S.A., che rappresenta una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili.

### 2. Prodotto

I prodotti oggetto della revisione sono gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili. Mediante il regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio, mantenuto dal regolamento (CE) n. 1824/2001, la gamma dei prodotti è stata estesa agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas ricaricabili con un corpo del serbatoio in plastica. Il prodotto in oggetto è attualmente classificato con il codice NC ex 9613 10 00 ed ex 9613 20 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

### 3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 3433/1999 del Consiglio, esteso dal regolamento (CE) n. 192/1999 <sup>(4)</sup> e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1824/2001 <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 321 del 16.12.2005, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 21 del 29.1.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 18.9.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 155/2003 del Consiglio.

### 4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera c) del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in esame venduto all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità che vengano attuate ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo il richiedente ha presentato prove, in base alle quali l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame, visto il potenziale delle strutture di produzione dei produttori/esportatori nel paese interessato che potrebbero facilmente riavviare o aumentare la produzione del prodotto in questione.

Si sostiene inoltre che il flusso di importazioni del prodotto in oggetto aumenterebbe a causa dell'attrattiva del mercato UE. Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che, lasciando scadere tali misure, qualsiasi ripresa delle importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente la reiterazione di un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

Inoltre, il richiedente sostiene che, durante il periodo dell'applicazione delle misure, gli esportatori/produttori del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese hanno tentato di eludere le misure in vigore attraverso. Tali pratiche di elusione sono state oggetto delle contromisure di cui al regolamento (CE) n. 192/1999 <sup>(6)</sup>.

### 5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, con il presente avviso la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

<sup>(6)</sup> GU L 21 del 29.1.1999, pag. 1.

### 5.1. Procedura di determinazione della probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se sia probabile o improbabile che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

#### a) Campionamento

Tenuto conto del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

#### i) Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;
- fatturato in valuta locale e volume in numero di pezzi delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006;
- descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in numero di pezzi, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate<sup>(1)</sup> coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o dell'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel

campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese di esportazione e qualunque associazione nota di esportatori/produttori.

#### ii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti riguardo alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione effettuerà la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato nel paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

#### b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, a tutti gli utilizzatori o associazioni di consumatori noti, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

#### c) Selezione del paese terzo ad economia di mercato

La Commissione intende utilizzare il Brasile come paese ad economia di mercato adatto a stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

<sup>(1)</sup> Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

## 5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o no nell'interesse della Comunità. Per tale motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti nel paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

## 6. Termini

### a) Termini generali

- i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario al più presto, e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altre disposizioni, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.

- iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

### b) Termine specifico per il campionamento

- i) Le informazioni specificate nel paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate dichiaratesi disponibili a far parte del campione selezionato entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

### c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal paragrafo 5, lettera c), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altre disposizioni), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»<sup>(1)</sup> e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale Commercio  
Direzione B  
Ufficio: J-79 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05

(1) Ciò significa che il documento è destinato al solo uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

### 8. Omessa cooperazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non

collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

### 9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---